

Sentenza n. 1268/2022 pubbl. il 20/10/2022

RG n. 6874/2018

N. R.G. 6874/2018

Repert. n. 3198/2022 del 24/10/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**
SEZIONE SECONDA CIVILEVERBALE D'UDIENZA IN TRATTAZIONE SCRITTA
DELLA CAUSA n. r.g. 6874/2018

tra

ATTRICE

e

CONVENUTA

Oggi, **20 ottobre 2022**, il Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi (assegnataria del presente procedimento come da decreto del Presidente del Tribunale n. 43 del 12/8/2022, n. 454/int.),

dato atto che per l'odierna udienza "virtuale", disposta in modalità trattazione scritta *ex art. 221, comma 4, Legge 17 luglio 2020, n. 77*, come da ordinanza del precedente Giudice, dott.ssa Ester Russo, del 20/10/2021, sono pervenuti i seguenti atti:

- in data 12/5/2022 – 16/6/2022: note scritte autorizzate di parte attrice, con l'avv.
- in data 13/5/2022 – 24/6/2022: note scritte autorizzate di parte convenuta, con l'avv. GIUSEPPE CIGARINI;

letti gli atti,

pronuncia

sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, allegandola al presente verbale, omissane la lettura stante lo svolgimento in modalità cartolare dell'udienza.

Si comunichi.

Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi



Sentenza n. 1268/2022 pubbl. il 20/10/2022

RG n. 6874/2018

Allegato al verbale d'udienza del 20.10.2022

Repert. n. 3198/2022 del 24/10/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, tenutosi nelle forme dell'udienza cartolare, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6874/2018** promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto

difensore, in

con indirizzo di posta elettronica certificata:

ATTRICE

contro

rappresentata e difesa dall'avv.

Giuseppe Cigarini ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Carpi (MO), c.so M. Fanti, n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.cigarini@ordineavvmodena.it

CONVENUTA

Avente ad oggetto: responsabilità *ex art. 2052 c.c.*

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da note scritte autorizzate *ex art. 221, comma 4, Legge n. 77/2020* del 12.5.2022.

Per parte convenuta: come da note scritte autorizzate *ex art. 221, comma 4, Legge n. 77/2020* del 13.5.2022.

Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**1.**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra

conveniva in giudizio



la sig.ra al fine di ivi sentirla condannare al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del morso alla mano, arrecato dal cane di sua proprietà (di razza Bulldog francese) e quantificato in complessivi €. 16.145,56; il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Più precisamente, parte attrice deduceva l'aggressione improvvisa dell'animale, sprovvisto di museruola e guinzaglio, mentre si trovava all'interno di un bar con la convenuta, nel frangente temporale in cui quest'ultima lo aveva lasciato incustodito al tavolo del locale per dirigersi verso la cassa.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.2.2019, si costituiva, nell'intestato giudizio, la sig.ra al fine di contestare le domande *ex adverso* formulate, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, secondo la difesa di parte convenuta, l'aggressione subita dall'attrice sarebbe frutto di un suo comportamento imprudente, consistente nell'aver introdotto la mano all'interno dell'apposita carrozzina, munita di guinzaglio e museruola (ancorché quest'ultima non in uso al momento dell'aggressione), in cui era custodito il cane di piccola taglia, affetto da una grave patologia e, dunque, impossibilitato a deambulare autonomamente.

In definitiva, pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, la condanna al minor risarcimento del danno accertato in corso di causa in conseguenza del concorso di colpa di parte attrice, con vittoria di spese e compensi professionali.

La causa istruita dal Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con l'assunzione delle prove testimoniali delle sig.re e veniva discussa e posta in decisione all'udienza odierna nelle modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

2.

Come ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. *Cass. civ. n. 6454/2007*; *Cass. civ. n. 14743/2002*; *Cass. civ. n. 12161/2000*; *Cass. civ. n. 12307/1998*), nel caso di danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario dell'animale è presunta e fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale stesso.

Infatti, il tenore letterale della norma in esame è chiaro nel ritenere sufficiente, per la sua applicazione, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo.

Ne discende che per i danni arrecati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e *"in toto"*, salvo provare il caso fortuito, ossia l'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. *Cass. civ. n. 9037/2010*; *Cass. civ. n. 11570/2009*). In modo particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, tale da escludere detto nesso di causalità, non essendo sufficiente, a tale fine, la mera prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

Nel caso di specie, è incontestato e ampiamente provato che il cane si trovasse, al momento dell'aggressione, in un apposito trasportino (carrozzina specificamente



omologata, a marchio “ ”- cfr. docc. 1-2 di parte convenuta), a causa della semi-paresi facciale da ictus cerebrale (c.d. “sindrome vestibolare”) che pochi giorni prima lo aveva colpito e che lo aveva reso del tutto incapace a reggersi in piedi e a muoversi nonché a provvedere ai propri bisogni fisiologici, con conseguente necessità di un pannolone e l'applicazione, alla zampa, mediante apposita fasciatura, di una canula in silicone bianca per consentire la somministrazione giornaliera di fleboclisi (cfr. docc. 4 e 5 di parte convenuta)¹.

Del pari è indiscusso che la sig.ra non si trovasse con il cane al momento dell'aggressione².

Orbene, la colpa del danneggiato per essere idonea a determinare gli effetti liberatori poc'anzi descritti, deve consistere in un comportamento cosciente e volontario dello stesso danneggiato, tale da non potersi considerare una reazione istintiva e irreflessiva (cfr. *Cass. civ.*, 16.5.1958, n. 1593). In altre parole, deve trattarsi di una condotta che esponendo il danneggiato al rischio e rendendo, questo, per ciò stesso, possibile in concreto, si inserisca nel decorso eziologico degli accadimenti con forza determinante (cfr. *Cass. civ.* n. 1400/1983).

Nel caso in esame, è da escludersi che l'animale, limitato nei movimenti a causa sia del suo precario stato di salute sia del mezzo di trasporto in cui lo stesso era custodito, potesse, avventarsi contro l'attrice senza alcun tipo di avvicinamento da parte di quest'ultima.

Significative, a tale riguardo, le dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, dalla teste, collega di lavoro dell'attrice, insieme a quest'ultima il giorno dell'aggressione: «...Conosco la da qualche anno siamo colleghe di banca. Quel giorno ci siamo incontrate al bar e ci siamo sedute insieme per pranzare... Ci siamo alzate per uscire e ci siamo accorte che il cagnolino era in carrozzina posizionato vicino alla porta di uscita, ci siamo avvicinate perché dovevamo passare e ci siamo sporte per guardare il cane che era in carrozzina, lei si è chinata il braccio si è avvicinato perché lei si è sporta verso il cane e si è abbassata, non so se avesse avuto intenzione di toccarlo, ma non ne ha avuto il tempo, perché il cane che era seduto dentro la carrozzina ha avuto uno scatto e l'ha morsa...»

A fronte della ricostruzione fattuale sopra riportata, deve, dunque, dirsi condivisibile quanto affermato da parte convenuta secondo cui la reazione del cane sarebbe stata una diretta conseguenza della condotta imprudente dell'attrice che avvicinando la propria mano alla carrozzina si sarebbe esposta al rischio di subire un'aggressione.

Del resto, la stessa ferita alla mano, riportata dall'attrice (cfr. docc. 1-15), si spiega con l'avvicinamento della vittima al cane, come illustrato dalla teste, allo scopo di guardarlo e forse anche di accarezzarlo.

¹ Cfr. Dichiarazioni della teste, all'udienza del 16.2.2021: «...Il cane era dentro una carrozzina che riconosco nella foto che mi mostra...».

Dichiarazioni della teste, all'udienza del 13.10.2021: «...Quando andai a portare le pizze nella saletta, c'era la Gnaitoli ed il cane in carrozzina...».

² Cfr. Dichiarazioni della teste, all'udienza del 16.2.2021: «... La proprietaria era nell'altra stanza del bar, poi si è avvicinata e ha chiesto se l'avesse morsa...».

Dichiarazioni della teste, all'udienza del 13.10.2021: «...La Gnaitoli venne alla cassa a pagare lasciando il cane incustodito in saletta...».



Sentenza n. 1268/2022 pubbl. il 20/10/2022

RG n. 6874/2018

Repert. n. 3198/2022 del 24/10/2022

Si ritiene, pertanto, che tale condotta integri gli estremi del caso fortuito, idoneo come tale a escludere i profili di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in quanto frutto dell'imprudenza dell'attrice nell'avvicinarsi, senza alcuna reale necessità, ad un animale, alla stessa sconosciuto, oltre tutto con evidenti patologie.

In sostanza, l'animale e la vittima sono venuti in contatto per volontà di quest'ultima e non per l'aggressione improvvisa del primo.

La domanda, così come formulata dall'attrice, va, quindi, rigettata.

3.

Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere determinate secondo i parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, così come aggiornati dal D.M. 8.3.2018, n. 37, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da _____ nei confronti di _____, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda;
2. condanna _____ a rifondere a _____ le spese di lite che si liquidano in euro 4.800,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Modena, 20 ottobre 2022

Il Giudice
Giulia Lucchi

